

ART. 1. COSTITUZIONE.

Si è costituita con sede alla via Domodossola, 22/B – 84091 Battipaglia (SA) un'associazione che assume la denominazione di "Cives et Civitas" con durata illimitata nel tempo regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione "Cives et Civitas" è un ente senza finalità di lucro, apolitico, apartitico costituito da un insieme di persone fisiche e/o giuridiche (gli *associati*) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

ART. 3. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione "Cives et Civitas" è un movimento di donne e uomini che credono nella libertà e nei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, credono nella libertà e nei diritti del cittadino riconoscendosi nei valori della centralità e dignità della persona, nella centralità e nei diritti della famiglia, nella sovranità che appartiene al popolo, nella democrazia partecipata e diretta, nell'uguaglianza, nella giustizia, nella legalità, solidarietà e sussidiarietà, credono nella libertà di manifestazione del pensiero.

L'associazione "Cives et Civitas" riconosce e promuove l'attuazione della sovranità del popolo così come riconosciuto dall'art. 1 della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; riconosce e garantisce la centralità della persona umana quale fine fondamentale cui ogni azione politica deve tendere, garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta e promuove il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.

Sono compiti dell'Associazione:

- 1) la formazione e la diffusione di una "cultura dei diritti del cittadino," basata sulla Costituzione Italiana e sui Diritti Fondamentali dell'uomo e del cittadino;
- 2) il riconoscimento e la concreta attuazione della sovranità del popolo in ogni sua forma e nei limiti della Costituzione;
- 3) il riconoscimento e la concreta attuazione di una democrazia diretta e partecipata del popolo in ogni sua forma e nei limiti della Costituzione protesa al riconoscimento della centralità della persona umana quale fine fondamentale cui ogni azione politica deve tendere;
- 4) organizza conferenze, dibattiti, attività promozionali, partnership con altre associazioni similari e non (diffusione delle attività di tutela dei diritti e di attuazione del principio della sovranità del popolo attraverso i mezzi di comunicazione quali internet, TV, radio; pubblicazione di cataloghi, di un bollettino di informazioni), attività didattiche, attività culturali ed artistiche (corsi di preparazione e di perfezionamento delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca);
- 5) l'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale e internazionale se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali;

ART. 4. ASSOCIATI.

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non abbiano posizioni di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La richiesta di associazione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'associazione.

Ogni associato si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati nell'ambito dell'espletamento delle attività di raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Gli associati, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività dell'associazione "Cives et Civitas" e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.

#### ART. 6. QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l'ammontare della quota annuale, per l'anno successivo, che può essere versata in unica soluzione o suddivisa in rate.

Sono esentati gli studenti fino all'età di ventotto anni e i disoccupati per tutto il periodo della disoccupazione. Viene, altresì, stabilita per nucleo familiare una sola quota associativa.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli aderenti e dagli associati in regola con il versamento della quota per l'anno in corso.

#### ART. 7. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione di diniego, potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

#### ART. 8. SERVIZI AI SOCI.

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

#### ART. 9. DOVERI DEI SOCI.

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della quota sociale;
- 2) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

#### ART. 10. ESPULSIONE DEI SOCI.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi;
- 3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, e previa regolarizzazione del pregresso, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

#### ART. 11. GRUPPI DI LAVORO

- Le proposte delle varie attività legate al raggiungimento degli scopi dell'associazione (conferenze, seminari, pubblicazione di libri, riviste, corsi di preparazione e di perfezionamento, progetti sul territorio, iniziative politiche-culturali (non partitiche) iniziative sociali, economiche anche sotto forma di partnership ecc..) dovranno essere presentate al Presidente che convocherà un'Assemblea Straordinaria.

- Il gruppo di lavoro nominerà un suo referente che si relazionerà con il Consiglio Direttivo per tutta la durata del progetto.

#### ART. 12 L'ASSOCIAZIONE IN RETE

L'associazione "cives et civitas" è anche associazione in rete. Su [www.cives et civitas.it](http://www.cives-et-civitas.it) sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività dell'associazione; è consentita la registrazione degli aderenti e degli associati anche tramite il sito internet; è inoltre previsto un forum di proposte, iniziative e/o pareri in rete, è inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti e degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.

#### ART. 13. PATRIMONIO.

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune che garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie sia per il funzionamento dell'Associazione che per lo svolgimento delle sue attività.

- Il Fondo Comune risulta costituito da:

- a) Quote associative versate da aderenti e associati;
- b) Contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
- c) Contributi di privati;
- d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Sponsorizzazioni;
- h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
- l) Avanzi di gestione;
- m) ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge;
- n) beni mobili ed immobili ricevuti in dono o acquisiti dall'Associazione;
- o) quote di affiliazione delle altre associazioni riconosciute.

- L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

- I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali saranno gestiti con contabilità separata evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

- E' vietato procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART. 14. SOMME VERSATE.

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

#### ART. 15. BILANCIO.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

#### ART. 16. RESIDUO BILANCIO.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 4 e 5 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

#### ART. 17. ASSEMBLEE DEI SOCI.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto e/o avviso in bacheca nella sede legale dell'associazione ad ogni socio.

#### ART. 18. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
- 3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- 4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dagli articoli 4 e 5 del presente statuto;
- 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

#### ART. 19. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- 2) ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### ART. 20. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

#### ART. 21. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

#### ART. 22. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### ART. 23. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'assemblea e restano in carica un anno.

#### ART. 24. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ogni anno l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### ART. 25. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

#### ART. 26. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

#### ART. 27. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

#### ART. 28. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate

- dall'assemblea dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - 3) redigere i bilanci;
  - 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
  - 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - 6) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
  - 7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  - 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

#### ART. 29. REVISORI DEI CONTI.

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell'Assemblea dei soci in numero di tre e restano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### ART. 30. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che vengono eletti dall'assemblea dei soci a maggioranza; essi vengono scelti tra i non soci e restano in carica due anni.

#### ART. 31. COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza; restano in carica un anno e sono rieleggibili.

#### ART. 32. MANSIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed assume la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione avvalorata dalla firma del Vice Presidente e del Tesoriere. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vicepresidente la cui firma deve essere avvalorata dal Tesoriere e dal Segretario.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### ART. 33. LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e/o scritture contabili:

- a) Libro degli associati che sarà composto da diverse sezioni contenenti gli elenchi degli associati
- b) Libro delle Assemblee in cui dovranno essere verbalizzate le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e le relative deliberazioni.
- c) Libro del Consiglio Direttivo in cui dovranno essere verbalizzate le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni.
- d) Libro Cassa in cui saranno annotate tutte le entrate e le uscite dell'Associazione.
- e) Registro delle fatture in cui saranno annotate le fatture emesse e le fatture ricevute.
- f) Registro dei beni mobili ed immobili acquisiti, ricevuti in dono o per lascito testamentario.

#### ART. 34 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

#### ART. 35. DECISIONI ASSEMBLEARI.

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Questo statuto è composto da N°36 articoli disposti su 05 (cinque) pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 17 luglio 2012

Il presidente dell'assemblea.....

Il segretario dell'assemblea.....